





## **Aggiornamento 18 Giugno 2018**

In relazione a tale importante adempimento, lo Studio ha ritenuto opportuno produrre un vademecum sull'argomento a beneficio delle aziende clienti per orientare scelte e per cogliere le opportunità, i costi ed i benefici di tale rivoluzione in campo fiscale e contabile.

Questo documento verrà periodicamente aggiornato con il [metodo delle revisioni evidenziate](#) in modo che ogni lettore possa cogliere le modifiche e le integrazioni rispetto alla precedente versione.

Il primo commento che va fatto alla introduzione generalizzata dal 1 Gennaio 2019 è che manca una Circolare organica della Agenzia delle Entrate che illustri soprattutto gli aspetti pratici non tanto della emissione e ricevimento ma soprattutto della registrazione, liquidazione e detrazione dell'IVA e soprattutto manca un vero meccanismo premiale per coloro che riusciranno nell'intento di assicurare, mediante la completa digitalizzazione della gestione IVA, facilità di accesso e trasparenza dei dati nei confronti della Agenzia delle Entrate facilitandone i controlli.

Dagli Studi della UE del Settembre del 2017 sul c.d. VAT GAP (cioè la percentuale e l'ammontare dell'IVA non riscossa rispetto alla teorica IVA dovuta) l'Italia ha il triste primato in valore assoluto con 35 mld di Euro sui 150 mld totale dell'intera comunità europea ed una percentuale di oltre il 25% di IVA non riscossa.

Era quindi inevitabile che si adottassero provvedimenti per restringere tale area di mancata riscossione e per favorire la maggiore rapidità di emersione di tali differenziali: queste sono le ragioni della progressiva introduzione di spesometro, invio delle liquidazioni periodiche e da ultimo Fatturazione Elettronica obbligatoria.

**IN OGNI CASO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEVE ESSERE GESTITA COME OPPORTUNITA' DI SEMPLIFICAZIONE E DI VELOCIZZAZIONE NELLA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO.**

Il documento che segue presenta alcune finestre di evidenza per sottolineare i principali argomenti ed indirizzi pratici.



## PREMESSA

Il Consiglio dell'Unione europea, con la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/593 del 16 aprile 2018, ha autorizzato l'Italia ad imporre la fatturazione elettronica, rendendo quindi legittime, sotto il profilo del rispetto del diritto unionale, le disposizioni della legge di Bilancio 2018. La misura speciale di deroga alle disposizioni degli artt. 218 e 232 della direttiva IVA ha effetto temporaneo, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

## 1. CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 Aprile 2018, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) conferma che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di

**UN FILE AVENTE FORMATO XML (EXTENDIBLE MARKUP LANGUAGE)  
trasmesso unicamente tramite  
IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (DI SEGUITO, SDI)**

La fattura elettronica può essere inviata singolarmente o può essere inviato un lotto di fatture, sempreché siano emesse dal medesimo soggetto nei confronti del medesimo destinatario, nel rispetto dell'articolo 21, comma 3, del DPR n. 633/1972.

Il paragrafo 1.2 del provvedimento chiarisce che

**i dati da inserire nella fattura elettronica, al fine di consentire la sua corretta emissione, coincidono con i dati obbligatori richiesti dalla normativa IVA, ex articoli 21 e 21 bis (in caso di fattura semplificata) del Decreto IVA.**

Tale precisazione è di particolare rilevanza poiché, una delle principali preoccupazioni rappresentate dalle imprese, era connessa alla possibilità che fosse reso obbligatorio indicare in fattura dati integrativi, talvolta richiesti al fine di ottemperare a specifiche esigenze dei soggetti destinatari oppure di adempiere a disposizioni che esulano dalla normativa fiscale. Occorre rilevare che tali dati potrebbero non essere di semplice reperimento con la conseguenza che, se l'indicazione fosse stata resa obbligatoria, l'emittente avrebbe subito rallentamenti o ostacoli alla tempestiva emissione della fattura, con eventuali conseguenze sanzionatorie. Tuttavia, in considerazione del fatto che la fattura è un documento che, oltre ad adempiere ad un obbligo tributario, consente di gestire molteplici processi aziendali, si condivide la scelta operata dall'Agenzia delle Entrate che, al paragrafo 1.4 del provvedimento,

**ha sancito la possibilità di integrare il file con ulteriori informazioni o elementi che possano facilitare la gestione e contabilizzazione delle operazioni effettuate.  
(ad esempio il numero di targa dei veicoli elemento indispensabile per la deducibilità delle relative fatture di acquisto carburante)**

In ogni caso, l'Agenzia conferma che tali ulteriori elementi sono opzionali e non influenzano in alcun modo l'esito dell'invio. Precipato quanto sopra, è opportuno anticipare, però, che

**per consentire la trasmissione della fattura elettronica il soggetto emittente dovrà sempre compilare il campo del "Codice destinatario", pena lo scarto del documento, salvo che non sia conosciuto ed allora il sistema consente di digitare il codice convenzionale " \_\_\_\_\_ "**



## 2. TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

le due procedure che appaiono essere di più immediato utilizzo per l'invio della fattura elettronica, richiedendo un minore impegno in termini di adeguamento informatico, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);  
 - uno dei servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'operatore può decidere di compilare la e-fattura ed inviarla al Sdl servendosi della procedura web disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando un software da installare nel PC o un'applicazione (App) per dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc.).

Le altre due procedure utilizzabili per la trasmissione si basano sul collegamento diretto e automatizzato tra il Sdl e il sistema informatico dell'operatore. Sono procedure più complesse e, pertanto, probabilmente più adatte ai soggetti con sistemi informatici più avanzati e che devono gestire flussi di fatturazione più consistenti. Le due procedure sono:

- il sistema di cooperazione applicativa, che si basa sulla rete internet e viene definito servizio "web service";  
 - il sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

Queste ultime due procedure richiedono un preventivo accreditamento al Sdl da parte dell'emittente, in seguito al quale all'operatore viene assegnato un numero di 7 cifre - "codice destinatario" - che consente di individuare in modo univoco il soggetto e di associarlo al canale telematico utilizzato per la trasmissione e, come vedremo, anche per la ricezione.

il trasmittente riceverà un

**"avviso di ricezione" da parte del sistema informatico,  
 privo di alcuna valenza agli effetti fiscali;**

a decorrere da questo momento partiranno i controlli formali sul documento che determineranno il rilascio di una notifica con gli esiti di seguito descritti.

### 2.a Data di emissione

L'articolo 21, del DPR n. 633/1972 dispone che: "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente ...". Si ricorda, inoltre, che la fattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell'operazione, a norma dell'articolo 6 del DPR n. 633/1972. Al fine di coniugare esigenze di operatività e praticità concernenti l'utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della disciplina fiscale, il provvedimento in commento (paragrafo 4.1), conferma che

**la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura; nello specifico occorre far riferimento alla data indicata nel campo "Data" alla sezione "Dati generali".**

Naturalmente, nel rispetto della normativa IVA, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, non rilevando il fatto che l'effettiva trasmissione al Sdl possa non essere contestuale. Al riguardo, si evidenzia che durante la riunione straordinaria del Forum sulla Fatturazione elettronica,

**l'Agenzia ha chiarito che la trasmissione della e-fattura dovrebbe avvenire entro le 24 ore dall'effettuazione dell'operazione.**



Si ricorda però che l'art. 21 del Decreto IVA al suo IV comma precisa che

**per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime**

Vien da chiedersi se, tale termine debba considerarsi tassativo e se, quindi, al superamento delle 24 ore, qualora si indichi in fattura una data precedente più di un giorno rispetto a quella della trasmissione, il SdI scarnerà il documento impedendone la trasmissione. **Consultando le specifiche tecniche, si ritiene che lo sfasamento tra la data in fattura e quella della trasmissione – purché successiva - non sia motivo di scarto; tuttavia, sul tema sarebbe utile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria**

Per concludere, si evidenzia che, al fine di individuare il momento di emissione della fattura, e quindi di esigibilità dell'imposta, non rileva il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui il SdI invia la ricevuta di consegna o l'avviso di messa a disposizione.

Tale interpretazione appare di fatto coerente con quanto già chiarito dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla fattura elettronica PA (in particolare, con la Circolare del Dipartimento delle Finanze del 31 marzo 2014, n. 1 nota n. 7).

Individuare il momento che sancisce l'emissione della fattura elettronica ai fini IVA è importante in quanto, come sopra esposto, la natura stessa di documento elettronico e le tempistiche richieste dai sistemi informatici per la trasmissione e il recapito dei file, potrebbero creare situazioni in cui la data indicata nel documento differisca da quella in cui il file è trasmesso al SdI e/o ricevuto dal destinatario.

**Non bisogna confondere, pertanto, i momenti rilevanti ai fini IVA dagli altri momenti che sanciscono esclusivamente la finalizzazione delle procedure informatiche.**

## **2.b Procedure di scarto delle fatture elettroniche**

Questa è la questione centrale della corretta disciplina delle fatture elettroniche

Al pari di quanto accade oggi con la fattura elettronica PA, a seguito alla trasmissione del documento, il SdI effettua i controlli formali sulla fattura elettronica che, **laddove presenti anomalie, viene scartata;**

**ciò determina, sotto il profilo degli effetti di natura fiscale, la mancata emissione della fattura stessa.**

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invierà l'eventuale notifica di scarto della e-fattura nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).

Le motivazioni che comportano lo scarto della fattura elettronica sono state dettagliatamente individuate - nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento

- **nomenclatura ed unicità del file trasmesso;**
- **dimensioni del file;**
- **integrità del documento se firmato con le tecnologie elencate al paragrafo 1.2.1;**
- **autenticità del certificato di firma, se presente;**
- **conformità del formato fattura;**
- **coerenza e validità del contenuto della fattura;**



- **unicità della fattura;**

- **recapitabilità della fattura.**

rimandando, di fatto, esclusivamente a errori formali o a incongruenze nella compilazione del file xml della fattura.

A titolo esemplificativo, una fattura elettronica potrà essere scartata dal Sdl nel caso in cui sia inviata in un formato differente dal quello xml o manchi un dato obbligatorio prescritto dalla disciplina IVA (es. partita IVA dei soggetti coinvolti, data, numero, etc.). Inoltre, sarà scartata una e-fattura che rechi l'indicazione di una data posteriore a quella dell'invio oppure, ancora, comporta lo scarto l'incongruenza tra i dati indicati (es. indicazione dell'aliquota IVA pari a zero e contestuale mancata indicazione della motivazione di non imponibilità, oppure, indicazione di aliquota pari a zero ma imposta diversa da zero, etc.).

Si segnala che il Sdl non effettua controlli nel merito dei dati inseriti ma, come detto, controlla esclusivamente l'avvenuta compilazione dei campi obbligatori ai fini della disciplina IVA. L'unico controllo sostanziale che viene eseguito è quello della verifica dell'esistenza della partita IVA o del codice fiscale nell'Anagrafe tributaria mentre non viene fatto lo stesso controllo sugli altri dati anagrafici.

### **2.c Nuovo invio a seguito dello scarto**

Come detto in precedenza, lo scarto della fattura elettronica ne determina la mancata emissione ai fini IVA, comportando per l'emittente l'obbligo di provvedere ad un nuovo invio. In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni, è importante chiarire che tale eventualità non comporta, per l'emittente, il rischio di incorrere nella violazione di tardiva fatturazione.

**In occasione della riunione straordinaria del Forum sulla fatturazione elettronica, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'emittente ha 5 giorni lavorativi di tempo, dal ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un nuovo invio senza concretizzare una violazione sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse avvenuto nei termini normativamente previsti**

Potrebbero sorgere perplessità sulla corretta modalità di compilazione del campo relativo alla data fattura; nello specifico, potrebbe non essere chiaro se, nella nuova e-fattura, debba essere riportata la medesima data indicata nel documento scartato oppure se, considerato il lasso di tempo ammissibile per provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione, si possa indicare la data in cui avviene la nuova trasmissione.

**Durante il seminario sulla Fatturazione elettronica organizzato da Confindustria, in data 6 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha confermato essere più corretto indicare la data della precedente e-fattura scartata. Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza su cui è auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

Ancora in merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto, si ritiene utile dedicare alcune riflessioni anche sul numero progressivo da indicare nel documento, in quanto alcune imprese, particolarmente avanzate nel grado di informatizzazione dei processi di fatturazione, provvedono ad immediata contabilizzazione della fattura emessa, con la conseguenza che, nel caso la stessa sia scartata, hanno difficoltà ad riemetterla con il medesimo numero progressivo.

**Al riguardo, l'Agenzia durante la riunione straordinaria del Forum sulla fatturazione elettronica, ha chiarito che, sebbene formalmente sia più corretto riportare lo stesso numero fattura (così come, riteniamo, la stessa data), non vi saranno contestazioni sui salti di numerazione o sfasamenti tra la data e il numero fattura (data precedente con numero progressivo successivo o viceversa), laddove si possa rilevare che l'errore è connesso ad un precedente scarto.**



## **2.d Questione della necessità della Firma elettronica**

Il provvedimento in commento, nell'analizzare i motivi che comportano lo scarto, al paragrafo 2.6, affronta il caso della fattura elettronica sulla quale è stata apposta la firma elettronica.

**La Legge di Bilancio 2018 non ha disposto uno specifico obbligo di apporre la firma sul documento elettronico;**

Al riguardo, nel provvedimento si chiarisce che, solamente nel caso in cui la e-fattura sia firmata elettronicamente, il Sdl effettuerà i controlli di validità del certificato di firma che, nel caso non risulti idoneo, comporterà lo scarto del file. Da tale chiarimento, si dovrebbe evincere che, diversamente, la semplice mancanza della firma qualificata non comporterà lo scarto della fattura elettronica.

In occasione della consultazione pubblica, infatti, era stato chiesto di confermare che **l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati non rende obbligatoria l'apposizione della firma elettronica qualificata del soggetto emittente**, ritenendo sufficiente inviare al Sdl la fattura in formato xml, pur con la necessità di rispettare i principi generali di autenticità dell'origine e di integrità del contenuto della fattura, secondo le modalità indicate dall'articolo 21, comma 3, del Decreto IVA.

## **2.e Scarto per mancanza di dati non obbligatori ai fini IVA**

In taluni casi, l'adozione di specifiche procedure informatiche per la ricezione delle e-fatture, rende obbligatoria la compilazione di ulteriori campi, pena lo scarto e la mancata emissione della e-fattura.

Si tratta di una criticità già conosciuta dai soggetti che emettono fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di inserire, nel file xml, il codice IPA, cioè il codice che consente di individuare il destinatario e indirizzare correttamente il documento elettronico.

Allo stesso modo nell'ambito della fatturazione elettronica tra privati è possibile ricevere il documento mediante differenti procedure che comportano di dover integrare il file xml di un ulteriore dato "Codice destinatario", al fine di agevolare il recapito del documento.

Ne consegue che, laddove tale dato sia indicato in modo errato, i controlli formali del Sdl comporteranno lo scarto della fattura elettronica, anche se tutti gli altri dati obbligatori ai fini IVA sono stati indicati correttamente.

**Laddove non si conosca il codice destinatario corretto, l'emittente potrà comunque emettere la fattura elettronica inserendo un codice convenzionale. Ciò che rileva, pertanto, è che il campo non sia lasciato vuoto.**

**Sulla questione delle cause di scarto si consiglia di consultare preventivamente la propria casa di software per effettuare una sostanziale pulizia di alcuni tipi di carattere quale ad esempio gli slash (\ o /), le virgolette, gli apostrofi ecc. che potrebbero generare problemi di trasmissione o conservazione sostitutiva anche se contenuti ad esempio nella descrizione della merce o dei servizi**

## **2.f Ricevuta di consegna o di mancato recapito**

Il provvedimento in commento - ai paragrafi 4.2 e 4.3 - chiarisce che, una volta superati i controlli da parte del Sdl, se il file non viene scartato, l'emittente riceverà una

**"ricevuta di consegna" della e-fattura oppure,**

nel caso in cui il recapito non fosse possibile per motivi tecnici, riceverà una

**"ricevuta di mancato recapito",**



che informa il trasmittente della “messa a disposizione” del documento nell’area web privata del destinatario.

**Le due comunicazioni rappresentano per l’emittente  
la prova dell’emissione della fattura elettronica.**

I tempi tecnici necessari per l’invio di una delle due comunicazioni sono gli stessi indicati dall’Agenzia delle Entrate per l’invio della notifica di scarto.

### 3. RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il Provvedimento, in maniera speculare a quanto esposto per l’invio, chiarisce che la fattura elettronica può essere consegnata al cessionario/committente o ad un altro soggetto suo intermediario.

Le soluzioni tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate permettono di far recapitare la fattura elettronica anche laddove non si conosca l’indirizzo telematico del destinatario, senza imporre eccessivi oneri procedurali a carico dei cedenti o prestatori.

Al pari di quanto chiarito per la trasmissione, molto opportunamente, il provvedimento prevede, a favore del destinatario, differenti procedure di ricezione della fattura elettronica, che potranno essere valutate e adottate a seconda del livello di informatizzazione proprio del singolo operatore economico interessato al nuovo obbligo.

Nello specifico, nel paragrafo 3 il provvedimento prevede che i documenti elettronici potranno essere ricevuti mediante:

- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- un servizio di cooperazione applicativa, tramite il modello “web service” (SdiCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali basato su protocollo FTP (SdiFTP).

Come già detto in precedenza, la prima procedura è la più immediata, in quanto non richiede un accreditamento ma è sufficiente comunicare al proprio fornitore l’indirizzo PEC che deve essere indicato nella e-fattura.

**Sulla questione potrebbe essere consigliabile adottare una pec dedicata solo all’arrivo delle fatture elettroniche passive (da valutare con la propria casa di software)**

**Occorre precisare che, al fine di evitare lo scarto della fattura elettronica, l’emittente che trasmette la e-fattura ad un indirizzo di posta elettronica certificata, oltre ad inserire il suddetto l’indirizzo PEC, deve compilare il campo del codice destinatario inserendo il codice convenzionale di 7 zeri (“000000”).**

Nel caso, invece, si utilizzi una delle due ultime procedure (SdiCoop o SdiFTP),

**il ricevente deve preventivamente accreditarsi al Sistema di Interscambio e ottenere il “codice destinatario” da comunicare al proprio fornitore al fine di consentire il corretto indirizzamento della e-fattura**

Si evidenzia che le procedure di ricezione delle fatture elettroniche possono essere utilizzate cumulativamente; conseguentemente, la scelta di una procedura per determinate e-fatture non preclude il successivo utilizzo di una differente procedura.

Ciò significa che, il soggetto che vuole ricevere le fatture elettroniche presso indirizzi telematici differenti, dovrà avere cura di comunicare, al proprio fornitore, il codice destinatario o la PEC di riferimento, a seconda della specifica esigenza. Tuttavia, si





sottolinea che, nel caso l'indirizzo telematico sia stato registrato, tramite il servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate (come commentato nel paragrafo "Registrazione dell'indirizzo telematico"), tale possibilità sembra venire meno. L'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3.3 del provvedimento, infatti, chiarisce che: "In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato." con la conseguenza che, l'indicazione della partita IVA registrata prevale sugli altri dati e fa confluire tutte le fatture elettroniche al medesimo indirizzo telematico prescelto e registrato.

### **3.a Codice destinatario**

Il Codice destinatario attribuito all'operatore economico è il dato fondamentale per consentire il corretto indirizzamento della fattura elettronica. Tuttavia, si tratta di un dato non obbligatorio ai fini IVA che, come detto in precedenza, non dovrebbe incidere sulla corretta emissione della fattura.

**In ragione di tali criticità, l'Amministrazione finanziaria ha individuato una soluzione che consente al fornitore di trasmettere la fattura elettronica anche nelle ipotesi in cui non conosca il codice destinatario. In questi casi, infatti, il fornitore potrà compilare tutti i campi obbligatori ai fini IVA e inserire, nel campo del codice destinatario, il codice convenzionale di 7 zeri ("0000000").**

In tale evenienza, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario, che potrà consultarla dalla propria area privata, senza impedire al fornitore di adempiere alla corretta emissione. Il provvedimento chiarisce che l'emittente sarà tempestivamente informato del mancato recapito e, a sua volta, dovrà darne comunicazione al destinatario tramite qualsiasi canale o mediante invio di copia analogica della fattura. Nonostante, dal tenore letterale del provvedimento sembri emergere che l'emittente sia obbligatoriamente tenuto a dare la predetta comunicazione al destinatario, occorre evidenziare che non esiste un vincolo normativo in tal senso, né tantomeno una sanzione in caso di mancata comunicazione.

**Tanto rilevato, si osserva, tuttavia, che la comunicazione potrebbe apparire altamente consigliabile, sia per facilitare il processo di fatturazione (elettronica) che per assicurarsi che il destinatario sia formalmente informato dell'esistenza del debito nei confronti del proprio fornitore e, in ultima analisi, poter consentire a quest'ultimo di ottenere il pagamento dell'operazione oggetto di fatturazione.**

Valgano i seguenti esempi:

**A. Emissione nei confronti di soggetti che utilizzano il sistema di cooperazione applicativa o il protocollo FTP: Tali soggetti devono comunicare al proprio fornitore il Codice destinatario per consentire il corretto indirizzamento della e-fattura. In particolare:**

- se l'emittente compila il campo del codice destinatario inserendo un codice destinatario inesistente, il SdI invierà una notifica di scarto della e-fattura impedendone la corretta emissione;
- diversamente, se il codice inserito è corretto ma per disfunzioni del canale telematico non sia possibile recapitare il file, il SdI metterà la fattura elettronica a disposizione del destinatario in una area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e provvederà a darne comunicazione all'emittente. A sua volta, è consigliabile che l'emittente ne dia comunicazione al proprio cliente tramite qualsiasi canale o mediante invio della fattura in copia analogica.
- Nel caso in cui il destinatario non abbia comunicato al fornitore il proprio Codice destinatario, l'emittente dovrà compilare il campo inserendo un codice convenzionale di 7 zeri ("0000000").



### **B. Emissione nei confronti di soggetti consumatori finali (B2C)**

- L'emittente deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000") e il campo "Codice Fiscale" inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della e-fattura.
- Si ricorda che, a differenza dei casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo IVA, il fornitore - nel rispetto di quanto disposto normativamente dall'articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, Legge di Bilancio 2018 - ha l'obbligo di consegnare copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del destinatario.

### **C. Emissione nei confronti di soggetti che applicano regimi speciali IVA**

- Il soggetto che emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto che applica il regime di vantaggio (ex articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98), il regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n.190) o il regime speciale per i produttori agricoli (ex articolo 34, comma 6, DPR n. 633/1972) deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000"). Così facendo, la e-fattura verrà correttamente emessa e messa a disposizione del destinatario che dovrebbe riceverne notizia dall'emittente tramite qualsiasi canale o anche mediante invio di copia analogica della fattura.

### **D. Emissione nei confronti di soggetti che applicano il sistema di posta certificata (PEC)**

- L'emittente deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000") e il campo "PEC Destinatario" inserendo l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
- Coerentemente con quanto previsto nel caso di compilazione del campo "Codice destinatario", se l'indirizzo PEC è inesistente, il SdI invierà la notifica di scarto della e-fattura; mentre, nel caso in cui l'indirizzo non fosse funzionante, il SdI metterà la fattura elettronica a disposizione del destinatario in una area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e provvederà a darne comunicazione all'emittente. A sua volta, è consigliabile che l'emittente comunichi al proprio cliente, tramite qualsiasi canale o mediante invio della fattura in copia analogica, che la fattura elettronica è stata correttamente emessa e può essere consultata nell'area web riservata del destinatario.

### **3.b Registrazione "Indirizzo telematico"**

Al fine di poter ricevere le fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del ricevente un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico che consente di collegare la PEC o il Codice destinatario, ottenuto in seguito alla procedura di accreditamento, alla propria partita IVA.

**La registrazione non è obbligatoria ma è sicuramente consigliabile al fine di semplificare il corretto indirizzamento della e-fattura. In seguito alla registrazione, infatti, è possibile trasmettere la fattura elettronica semplicemente indicando la partita IVA del destinatario e il codice convenzionale di 7 zeri ("0000000"), indipendentemente dal canale utilizzato per il recapito dal destinatario.**





Il Sistema di Interscambio, in questo modo, sarà sempre in grado di indirizzare tutte le fatture elettroniche all'indirizzo telematico prescelto anche quando il fornitore non lo indica sul documento.

In ultimo, si ricorda che il soggetto registrato non potrà ricevere le fatture elettroniche ad indirizzi telematici differenti; tuttavia, l'indirizzo telematico prescelto può essere modificato in ogni momento e senza alcuna limitazione.

Come da comunicato stampa del 14 Giugno 2018, qui allegato, i servizi della Agenzia delle Entrate sono a disposizione al seguente indirizzo

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}>





### **3.c Messa a disposizione del ricevente della fattura elettronica**

Indipendentemente dalla procedura utilizzata per la ricezione della fattura elettronica, qualora il documento sia compilato correttamente e trasmesso ad un canale telematico esistente ma, per qualsivoglia ragione, momentaneamente non attivo o non in grado di ricevere il documento, il sistema non scarterà l'e-fattura ma la metterà a disposizione del ricevente nella sua area web, dandone comunicazione all'emittente.

Si tratta di una soluzione fortemente voluta al fine di evitare situazioni vissute in passato con riguardo alla fattura elettronica PA, nelle quali l'emittente si vedeva rifiutata la fattura con la richiesta di ripetere l'invio di un documento (seppur corretto) a causa di inefficienze del sistema informatico o a causa di altre "mancanze" non derivanti da obblighi normativi.

### **3.d Impossibilità di optare sia per il rifiuto che per la accettazione della fattura elettronica**

Contrariamente a quanto avviene per la fattura elettronica PA, le specifiche tecniche allegate, non contemplano, per il destinatario della fattura elettronica, la possibilità di comunicare una notifica di accettazione o rifiuto del documento, evitando all'emittente di dover monitorare per lungo tempo il processo di fatturazione.

In questo modo, una volta superati i controlli formali del SdI, la fattura non dovrà più essere emessa, salvo i casi di rettifiche normativamente disposte e che verranno affrontate con capitolo a parte

### **3.e Data di ricezione della fattura elettronica**

Come accennato in precedenza, una volta superati i controlli formali, il SdI recapita al destinatario la fattura elettronica e trasmette all'emittente una "ricevuta di consegna" con la data del recapito al destinatario. Diversamente, nei casi in cui la fattura elettronica non può essere recapitata, il fornitore riceve dal SdI una comunicazione che riporta la data di "messa a disposizione" della fattura elettronica al destinatario.

Per l'emittente, le due comunicazioni rappresentano la prova della corretta emissione della fattura elettronica che, va ricordato, ai fini IVA si concretizza il giorno della data indicata in fattura.

**Coerentemente con il predetto indirizzo interpretativo, la data di consegna o di messa a disposizione della fattura non assumono, quindi, rilevanza ai fini IVA.**

**Per il destinatario, invece, la data di ricezione della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché determina la decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione.**

**Si ricorda, infatti, che a seguito della modifica degli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, sono stati significativamente ridotti i termini per esercitare la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture d'acquisto. L'attuale formulazione dell'articolo 25, infatti, dispone che le fatture di acquisto debbano essere registrate al più tardi entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.**

Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine della detrazione dell'IVA, è necessaria la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura d'acquisto. Ne consegue che, individuare con precisione in quale momento una fattura elettronica debba considerarsi ricevuta dal destinatario è fondamentale al fine di stabilire il termine massimo entro il quale debba essere registrata la fattura di acquisto e di conseguenza esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA.



Di seguito, si riportano i momenti in cui una fattura elettronica si considera ricevuta ai fini IVA, distinti in base al canale telematico attivato per la ricezione.

1. Il soggetto che riceve la e-fattura tramite PEC dovrà riferirsi alla data indicata nella ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore della PEC.
2. Il soggetto che riceve la e-fattura tramite il servizio SdI Coop dovrà riferirsi alla data presente all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente.
3. Il soggetto che riceve la e-fattura tramite il servizio SdI FTP dovrà riferirsi alla data in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC.
4. Nel caso in cui, per impossibilità di consegna, la fattura sia "messa a disposizione", il destinatario dovrà riferirsi alla data in cui si prende visione della fattura nell'area autenticata del sito istituzionale (data che potrebbe differire dalla data di messa a disposizione che rileva per il trasmittente ai fini della prova dell'emissione).

Per completezza si evidenzia che la data di presa visione non rileva per le fatture messe a disposizione dei consumatori privati o dei soggetti che applicano regimi speciali IVA, in quanto non esercitano il diritto alla detrazione. Per tali soggetti, la data ricezione della e-fattura coincide con la data di messa a disposizione.

**In termini pratici, visto che questo passaggio risulta cruciale per la ottimizzazione dei tempi di inserimento in contabilità delle fatture elettroniche ricevute, si consiglia vivamente di prendere contatto con la propria casa di software per verificare quale siano l'ambiente informatico e la modalità migliore per la ricezione delle fatture elettroniche per il loro, si auspica, automatico inserimento all'interno della contabilità aziendale del sistema gestionale in uso**

Per quanto riguarda invece la decorrenza del diritto alla detrazione e quindi il periodo in cui sia legittimo registrare le fatture ricevute (sia elettroniche che cartacee) **è necessaria una ulteriore presa di posizione ufficiale della Agenzia delle Entrate in relazione alla convivenza dell'attuale sistema con le disposizioni del D.P.R. 100 del 1998, che recita che**

*"entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."*

Il dubbio sta nel poter considerare contestualmente sostenibile (anche con l'avvio della fatturazione elettronica regolamentata dal provvedimento in analisi) il non contrasto del requisito dell'arrivo/possesso della fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98. Secondo tale tesi al fine di individuare il dies a quo esercitabile per la detrazione è sufficiente che il possesso/arrivo della fattura (la cui Iva sia esigibile nel mese oggetto della liquidazione) risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell'Iva.



## 5. IL PROBLEMA DELLE NOTE DI VARIAZIONE E DELLE AUTOFATTURE

### **5.a Note di Variazione**

Anche le note di variazione in aumento o in diminuzione ai fini IVA, dal prossimo 1° gennaio 2019, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in formato elettronico (dal prossimo 1° luglio 2018 quelle riguardanti il settore dei carburanti e degli appalti pubblici). Nel paragrafo 6.1 del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate conferma che tali documenti dovranno rispettare le medesime procedure informatiche descritte per le fatture elettroniche. Nulla cambia con riguardo ai presupposti e ai casi di emissione che continueranno ad essere, anche a fronte del nuovo obbligo di emissione in formato elettronico, quelli specificamente individuati dall’articolo 26 del Decreto IVA. Tale precisazione nasce dall’esigenza di evidenziare che nel caso in cui siano commessi errori in fase di trasmissione della fattura elettronica, la stessa potrà essere rettificata tramite nota di variazione ai fini IVA solamente nei casi normativamente previsti. A tal riguardo è utile evidenziare, però, che il sistema di fatturazione elettronica consentirà di ridurre i casi di errata fatturazione ordinariamente correggibili, nel caso delle fatture cartacee, mediante l’emissione della nota di credito ex articolo 26, comma 3 del Decreto IVA.

**Questo perché, laddove sia trasmessa una fattura elettronica con errori di compilazione che comportano lo scarto del file – si pensi, a titolo esemplificativo, all’indicazione di un’aliquota IVA non congruente con il valore dell’imposta – la fattura elettronica non si considera emessa, quindi, non sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA per rettificarla.**

In tali casi, si dovrà provvedere a un nuovo invio e l’eventuale contabilizzazione del documento scartato, dovrà essere rettificato mediante una nota interna. Diversamente, nel caso in cui l’errore in fattura non sia tra quelli rilevabili dal SdI e, pertanto, il documento non venga scartato e la fattura risulti emessa - si pensi, ad esempio, all’errata indicazione della ragione sociale del cliente – al fine di correggere l’operazione sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA. Al riguardo, nel paragrafo 6.2 del provvedimento, si chiarisce che le richieste di correzioni

### **5.b Autofattura denuncia**

Il paragrafo 6.4 del provvedimento chiarisce che, anche il documento fiscale “autofattura”, che il cessionario/committente ha l’obbligo di emettere al fine di regolarizzare l’operazione (ex articolo 6, comma 8, lettere a) e b), DLGS n. 471/1997) quando non riceve la fattura dal proprio fornitore o riceve una fattura irregolare, deve essere emesso in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio. La procedura di regolarizzazione, oltre all’emissione dell’autofattura prevede la consegna della stessa ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con la fatturazione elettronica a regime, tale adempimento non sarà più necessario in quanto sarà sufficiente la trasmissione dell’autofattura al SdI.

### **5.c Reverse charge interno**

Un caso particolare è rappresentato da come si debba procedere a reverse charge nel momento in cui i cessionari/committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile.

Si pensi ad esempio agli acquisti di demolizione, installazione di impianti, completamento e pulizia relative ad edifici soggetti a reverse charge c.d. interno (art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972)

Al riguardo, sembra ragionevole ritenere che tornino applicabili i chiarimenti forniti a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 45/E del 19 ottobre 2005.



Tale circolare aveva chiarito che in tali casi, considerato che la fattura elettronica ricevuta non può essere in alcun modo modificata, il cessionario/committente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura. Tale documento, se emesso in forma elettronica, andrà conservato con la fattura originaria e reso immutabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura elettronica, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico.

**Si auspica comunque una pronuncia ministeriale.**

## 6. CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'articolo 1, comma 909, lett. a), n. 8, della Legge di Bilancio 2018 ha disposto che le fatture e gli altri documenti trasmessi tramite il SdI si debbano intendere conservati ai sensi dell'articolo 3 del DM del 17 giugno 2014, che disciplina i documenti informatici fiscalmente rilevanti (c.d. "conservazione sostitutiva").

Tale formulazione ha fatto sorgere dubbi tra gli operatori in merito alla valenza di tale conservazione ai fini civilistici.

A tal proposito, si deve evidenziare che, nonostante il citato decreto si riferisca a documenti informatici fiscalmente rilevanti, l'articolo 3 impone che la conservazione di tali documenti avvenga nel rispetto delle disposizioni civilistiche infatti, la norma recita: "... I documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole ...".

Nel provvedimento in commento, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione limitandosi a precisare che il servizio di conservazione offerto è conforme alle regole tecniche di conservazione dei documenti informatici imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

**Nonostante le indicazioni contenute nel provvedimento non siano di estrema chiarezza al fine di indirizzare la questione sottoposta, si reputa opportuno rilevare in questa sede che, durante la riunione straordinaria del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'idoneità della procedura di conservazione, da essa eseguita, a soddisfare anche le regole previste dal codice civile.**

Infine, si evidenzia che, il paragrafo 7.2 del provvedimento in commento, precisa che la conservazione dei documenti informatici non è automatica ma richiede la preventiva adesione al servizio da parte dell'operatore o di un suo intermediario. Tale adesione potrà essere comunicata accedendo all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo si fa presente che, come per l'emissione e la ricezione delle e-fatture, anche l'utilizzo del servizio di conservazione può essere gestito avvalendosi di un soggetto intermediario che non deve per forza essere un professionista abilitato. Tuttavia, ai fini della conservazione, il soggetto in questione dovrà essere stato appositamente delegato.

**Data l'importanza di tale adempimento è opportuno valutare con la propria casa di software quali siano i supporti messi a disposizione dalla casa di software stessa per potere valutare, in alternativa alle procedure della Agenzia delle Entrate**



**L'emissione (o il ricevimento) contestuale di fatture in formato elettronico ed in formato analogico richiede alcune valutazioni in merito alla possibilità di numerare distintamente le fatture a seconda del relativo formato.**

Non appare del tutto chiaro, infatti, se la disciplina in materia di fatturazione, in tali ipotesi, imponga di adottare distinte serie di numerazione, ovvero se sia consentito l'utilizzo di un'unica serie.

L'art. 21 comma 2 lett. b) del DPR 633/72 prevede che ciascuna fattura emessa debba essere munita di un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco". Ciò impone al cedente o prestatore l'adozione di una numerazione progressiva adeguata, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa (ris. Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2013 n. 1).

Stando alla sola formulazione dell'art. 21 del DPR 633/72, sembrerebbe possibile utilizzare la medesima serie di numerazione sia per le fatture analogiche che per le fatture elettroniche, posto che, anche in presenza di un'unica serie, non dovrebbe ritenersi venuta meno l'identificazione univoca di ciascun documento.

L'adozione di distinte serie di numerazione per le due tipologie di fattura resterebbe dunque una facoltà esercitabile dal soggetto passivo a fronte di specifiche esigenze di gestione dell'attività.

Infatti col DM 17 giugno 2014 che ha sostituito il DM 23 gennaio 2004 in materia di conservazione dei documenti informatici, i precedenti chiarimenti di prassi dovrebbero, ritenersi superati.

**Le nuove disposizioni, infatti, non sembrano prevedere specifici vincoli legati alla coesistenza di processi di conservazione differenti (elettronica e tradizionale), limitandosi a stabilire che i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare una corretta tenuta della contabilità.**

Pertanto, indipendentemente dal metodo utilizzato per la loro conservazione, fatture elettroniche e analogiche dovrebbero poter essere identificate seguendo un'unica serie di numerazione.

Cionondimeno la distinta numerazione delle fatture elettroniche rispetto a quelle analogiche potrebbe comunque ritenersi opportuna per una più ordinata gestione documentale, oltre che allo scopo di soddisfare il requisito della corretta tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DM 17 giugno 2014.

**Sul tema dell'obbligo o meno di istituire registri sezionali appaiono necessari  
Chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate**

## **7. OPERAZIONI CON L'ESTERO**

Come più volte ricordato, l'articolo 1, comma 909 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato;

**diversamente, per le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, la medesima norma ha disposto l'obbligo di comunicarne i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura, con conseguente duplicazione dei costi amministrativi.**





Del resto, la norma citata dispone il venir meno dell'obbligo di trasmissione dei dati nei casi in cui le fatture siano trasmesse tramite Sdi e, pertanto, è stato ipotizzato potesse essere reso possibile consentire la trasmissione della fattura in formato elettronico anche nei confronti di altri soggetti non abilitati alla ricezione, ai quali, al pari di quanto avviene per i consumatori finali, la fattura dovrebbe essere consegnata nelle modalità ordinarie.

**Alla luce di ciò, pertanto, la soluzione prevista nel provvedimento, che ha reso possibile la trasmissione via SDI delle fatture emesse verso soggetti esteri anche nel caso in cui non si disponga di un Codice destinatario valido, è particolarmente apprezzabile. In questi casi, la fattura emessa potrà essere mandata al Sdi nel formato elettronico xml e il campo potrà essere compilato inserendo il codice convenzionale di 7 X ("XXXXXXXX"), senza determinare lo scarto del documento.**

Tale tesi sembra essere stata confermata dalle risposte della Agenzia delle Entrate al forum del Sole 24 Ore di fine Maggio.

I soggetti che non si avvarranno di tale possibilità saranno, invece, obbligati ad adempiere mensilmente alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute indicando:

- i dati identificativi del cedente/prestatore.

## 8. ULTIME SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTE

L'obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti è soggetto alle stesse modalità applicative individuate per la e-fattura emessa dal 1° gennaio 2019, quindi, anche il contenuto del documento deve rispettare le norme del decreto IVA..

Ne consegue che, a differenza di quanto avviene oggi ai fini della compilazione della scheda carburante, dal 1° luglio 2018 non sarà più necessario indicare in fattura il numero di targa o altri dati identificativi del veicolo sul quale si effettua il rifornimento.

**Su questo tema pesa però il passaggio delle Circolari della Agenzia delle Entrate sulla dimostrazione di inerenza al reddito di impresa delle spese documentate con fattura elettronica e, in assenza della targa, tale dimostrazione diviene impossibile**

Sarà possibile quindi richiedere che vengano inseriti dati opzionali che agevolino gli operatori nella gestione dei processi contabili. Al riguardo, a titolo esemplificativo, per taluni soggetti potrebbe essere comunque utile integrare la fattura elettronica con il numero di targa (come avviene per obbligo nella scheda carburante) che dovrà essere indicato nel campo "AltriDatiGestionali".

Infine, nelle citate motivazioni finali del provvedimento, l'Agenzia fornisce ulteriori indicazioni sulla modalità di compilazione dei campi "CodiceTipo" e "CodiceValore", che devono essere compilati inserendo la dicitura "CARB", nel primo e uno dei valori indicativi del tipo di carburante (riportati nelle specifiche tecniche) nel secondo. Il passaggio del provvedimento potrebbe sollevare interrogativi sull'obbligatorietà della compilazione dei predetti capi.

Al riguardo, riteniamo che tali campi consentano la puntuale descrizione della natura del bene oggetto dell'operazione, pertanto, potrebbe essere preferibile valorizzarli nonostante la mancata compilazione, probabilmente, non determini lo scarto del documento.

A ulteriore conferma di quanto sopra espresso, si segnala che l'Agenzia delle Dogane nella propria Nota 7.6.2018, n. 64837/RU, richiede obbligatoriamente l'indicazione della targa del veicolo sulla documentazione necessaria ad accedere alla agevolazione c.d. "Caro Petrolio" riguardante il credito per i consumi degli automezzi con trasporto sia in conto proprio che in conto terzi.

**NOTE BIBLIOGRAFICHE**

Il presente vademecum è stato elaborato sulla base della Nota di Aggiornamento sulla Fattura Elettronica tra Privati edita il giorno 8 Giugno 2018 da Confindustria, nonché della documentazione a disposizione della Commissione Attuazione Fiscalità Internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) di cui il Rag. Andrea Scaini è componente con particolare riguardo alla modifica dell'Ordinamento dell'IVA in Italia a seguito delle nuove Direttive UE in materia.

**Il presente Vademecum non è divulgabile per finalità diverse dalla informativa aggiornata dei dipendenti e collaboratori dello**

**STUDIO MANTOVANI & ASSOCIATI S.S.  
di Mantova**

**e da quella della clientela dello Studio stesso e ne è quindi vietata la riproduzione in qualunque sede o sito.**